

## RILEVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE

*Tempo di lettura: 5 minuti*

*Destinatari: Responsabili amministrativi*

Riteniamo utile, in vista della chiusura dell'esercizio, riassumere gli aspetti fondamentali relativi alla **rilevazione** e **valorizzazione** delle **rimanenze di magazzino**.

Innanzitutto è necessario verificare, mediante conta fisica, **l'effettiva consistenza delle rimanenze alla data di chiusura dell'esercizio**. Per chi non disponesse di una contabilità di magazzino (che registra automaticamente e costantemente l'entità delle giacenze ed i relativi carichi e scarichi), è necessario provvedere alla verifica e conta fisica dello stesso alternativamente, secondo la tecnica dell'inventario generale (conteggio di tutti beni alla data del 31.12) o rotativo (rilevazioni di singoli codici da eseguirsi in più tempi, durante l'anno, a rotazione e con contestuale rettifica delle giacenze contabili).

La **conta fisica** deve trovare riscontro in apposite schede o cartellini inventariali che indicano quantità di giacenza (per unità, per peso, etc), tipo di articolo con relativo codice identificativo e descrizione. In caso di più stabilimenti, la conta e rilevazione deve essere eseguita su ciascuno di essi.

Nel caso di beni presso terzi è opportuno eseguire la verifica circa la consistenza delle giacenze con personale proprio ovvero farsi fornire dal depositario un elenco con codici, descrizioni e quantità rilevate al 31/12, elenco che dovrà essere datato e sottoscritto dal depositante.

Tali rilevazioni troveranno sintesi in **appositi tabulati riepilogativi** che, articolo per articolo, indicano le **quantità rinvenute**.

Si riassumono schematicamente alcune informazioni inerenti la tematica.

RIMANENZE (ESCLUSI I LAVORI IN C.SO SU ORDINAZIONE)	
DESCRIZIONE	Vi rientrano: le <b>materie prime</b> (compresi i beni che subiranno ulteriori processi di trasformazione - c.d. semilavorati di acquisto), le materie sussidiarie di consumo, i prodotti in corso di lavorazione, i <b>semilavorati</b> (prodotti destinati ad essere utilizzati in un successivo processo produttivo), le <b>merci</b> (beni destinati alla rivendita senza subire rilevanti trasformazioni), i <b>prodotti finiti</b> (prodotti di propria fabbricazione).

	<p>Ai fini di bilancio tra le rimanenze andranno contabilizzati anche eventuali acconti versati ai fornitori per merci non ancora consegnate. Si raccomanda particolare attenzione alle merci in viaggio (sia merci spedite a clienti che quelle in consegna dai fornitori, in funzione delle condizioni di resa convenute).</p>
<b>MOMENTO DELLA RILEVAZIONE</b>	<p>Un bene è rilevato tra le rimanenze quando si verifica il <b>passaggio della proprietà</b> che, nel caso dei <b>beni mobili</b>, è generalmente la <b>spedizione</b> o la <b>consegna</b>; nel caso dei beni <b>immobili</b>, è tipicamente la stipula del <b>contratto di compravendita</b>. Sono considerate di proprietà non solo le rimanenze presso gli stabilimenti/magazzini dell'imprenditore (ad esclusione dei beni ricevuti da terzi in c/visione, prova, lavorazione, deposito etc), ma anche le giacenze c/o altri (in deposito, prova, lavorazione, deposito etc) ed i beni non ancora pervenuti perché ad esempio in viaggio (attenzione alle condizioni di resa).</p>
<b>VALORE DI RILEVAZIONE INIZIALE</b>	<p>I beni in rimanenza sono rilevati al <b>costo di acquisto</b> (nel caso delle merci, materie prime, sussidiarie, di consumo) <b>o di produzione</b> (nel caso dei prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione).</p> <p>Il costo di acquisto è dato dal prezzo effettivo di acquisto (es. prezzo del materiale), compresi gli oneri accessori (es. trasporto, diritti doganali, accise, altri tributi ed altri oneri direttamente imputabili), al netto di resi, abbuoni, sconti e premi.</p> <p>Il costo di produzione è dato dal costo di acquisto delle materie prime e/o componenti, oltre ai costi industriali diretti (es. manodopera diretta, imballaggi, servizi direttamente riferibili al processo di produzione, licenze etc) ed indiretti (es. stipendi della manodopera indiretta, ammortamenti dei cespiti destinati alla produzione, manutenzioni e riparazioni etc), imputabili a quel prodotto e relativi al periodo di fabbricazione sino al momento in cui il bene può essere utilizzato.</p> <p>Il costo non può includere i costi generali.</p> <p>Il principio base di rilevazione è il <b>costo specifico</b>. Per i beni fungibili (materie prime), le norme civilistiche e fiscali consentono <b>ESCLUSIVAMENTE</b> l'adozione dei seguenti metodi semplificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FIFO</b> - first in first out (si assume che le quantità acquistate/prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute/utilizzate),</li> <li>- <b>LIFO</b> - last in last out (si assume che le quantità acquistate/prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute/utilizzate)</li> <li>- <b>costo medio ponderato</b> (si assume che le quantità acquistate/prodotte facciano parte di un insieme di beni ugualmente disponibili).</li> </ul> <p>Il medesimo criterio di rilevazione deve essere mantenuto nei vari esercizi e per tutte le classi componenti il magazzino, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati (in nota integrativa per le società di capitali).</p>
<b>VALORE DI ISCRIZIONE</b>	<p>Una volta indentificato il valore di rilevazione iniziale (v. punto precedente), è necessario verificare che lo stesso non risulti superiore a quello di <b>realizzo desumibile dall'andamento del mercato</b> e, se ciò si</p>

	<p>verifica, è necessario procedere all'adeguamento a tale minor importo. In estrema sintesi il valore di realizzo, nel caso di merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, è il prezzo di vendita in condizioni di normalità mentre, nel caso di materie prime e sussidiarie, è quello di sostituzione delle stesse (di riacquisto in condizioni di normalità).</p>
--	---

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
<b>IDENTIFICAZIONE</b>	<p>Un lavoro in <b>corso di ordinazione, detto anche commessa, è tipicamente un contratto infrannuale</b> (beni in corso di produzione e servizi di durata non superiore ai 12 mesi) <b>o ultrannuale</b> (opere, forniture e servizi pattuiti con tempo di esecuzione ultrannuale), il cui scopo è la realizzazione/fornitura di un bene/servizio (o combinazione di beni/servizi) non di serie. Tipicamente è commissionato dal cliente, secondo determinate specifiche tecniche, ed è regolamentato da contratti di appalto o assimilabili.</p> <p>Spesso tali contratti prevedono la percezione di anticipi (importi addebitati ai committenti prima dell'inizio dei lavori) e/o di acconti (importi addebitati ai committenti, in via non definitiva, in corso d'opera e a fronte di lavori eseguiti).</p>
<b>COSTI DI COMMESSA</b>	<p>Si tratta dei <b>costi diretti</b> (es. materiali, manodopera di quello specifico cantiere, subappaltatori, spese di trasferimento di impianti ed attrezzature verso il cantiere, spese di smobilizzo, ammortamenti e locazioni di impianti e macchinari impiegati, costi di progettazione etc) e dei <b>costi indiretti attribuibili</b>, per quota parte, a quella commessa, sulla base di criteri sistematici e razionali (es. assicurazione).</p>
<b>VALORE DI RILEVAZIONE INIZIALE</b>	<p>Le commesse di durata <b>ultrannuale</b> debbono essere contabilizzate secondo il <b>criterio della percentuale di completamento</b> qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: il contratto definisce in maniera chiara e vincolante le reciproche obbligazioni, il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza (SAL - stato di avanzamento lavori), i ricavi di commessa sono determinati con attendibilità e ragionevolmente certi sotto il profilo dell'incasso, i costi di commessa e lo stato di avanzamento dei lavori sono misurabili ed identificabili con altrettanta chiarezza. In tal caso, per valorizzare la commessa, si determina lo stato di avanzamento dei lavori e si quantifica corrispondentemente la percentuale di ricavo maturata alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Lo stato di avanzamento dei lavori può essere determinato secondo diverse metodologie quali il metodo del costo sostenuto, quello delle ore lavorate e quello delle misurazioni fisiche.</p> <p><b>Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per applicare il metodo della percentuale di completamento, la valutazione è effettuata secondo il criterio della commessa completata</b>, secondo quindi il costo sostenuto alla fine dell'esercizio (come nel caso delle rimanenze).</p> <p>Le commesse di durata <b>infrannuale</b> debbono essere contabilizzate secondo il criterio della percentuale di completamento o della commessa completata.</p>

	Si rileva che dal 01.01.2024 si è allineata la normativa fiscale a quella contabile, non rilevandosi più situazioni di doppio binario.
<b>VALORE DI ISCRIZIONE</b>	<p>Il valore di iscrizione secondo il criterio della <b>percentuale di completamento</b> si basa sulla valutazione delle rimanenze al costo sostenuto per eseguire il lavoro; da tale valore (in proporzione ai costi totali stimati) si può desumere lo stato di avanzamento della commessa e di conseguenza applicare tale percentuale al valore di ricavo totale previsto.</p> <p>Il valore di iscrizione secondo il criterio della <b>commessa completata</b> si basa sulla valutazione delle rimanenze per opere eseguite al loro costo di produzione, ovvero al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</p>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	Non si tiene conto degli oneri finanziari nella determinazione dei lavori in corso su ordinazione, salvo casi particolari.

#### CONTABILITA' DI MAGAZZINO

<b>OBBLIGO</b>	<p>L'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino ricade sui contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzano un <b>volume di ricavi annuo superiore a 5.164.000 euro</b> e</li> <li>- dichiarano alla fine del periodo di imposta un <b>valore di rimanenze finali superiore a 1.100.000 euro</b>.</li> </ul> <p>L'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo e, quindi, ad esempio, nel caso in cui l'impresa avesse superato i suindicati valori negli anni 2023 e 2024, l'obbligo sorgerebbe a decorre dall'esercizio 2026. Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.</p>
----------------	---

#### IMPLICAZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO FISCALE

<b>ACCERTAMENTO INDUTTIVO</b>	La mancata esibizione delle distinte di magazzino e la mancanza dell'inventario, pur in presenza di bilancio regolarmente redatto, possono portare l'Ufficio accertatore a ritenere inattendibili le scritture contabili e ad operare un accertamento induttivo. Anche la mancata indicazione, nella nota integrativa o nel libro degli inventari, del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, è motivo di applicazione dell'accertamento induttivo.
<b>PRESUNZIONI DI AVVENUTA VENDITA</b>	Le disposizioni fiscali presumono che siano stati venduti (con le conseguenze del caso in termini di IVA ed imposte sui redditi) i beni acquistati, importati o prodotti che non vengono rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività o simili, salvo, in estrema sintesi, dimostrarne la distruzione, il furto, lo smarrimento, l'utilizzo nel processo produttivo o il trasferimento a terzi a titolo diverso dal trasferimento della proprietà. Ciò premesso, è consigliabile una attenta valutazione ed analisi delle eventuali differenze inventariali che dovessero emergere in fase di conta fisica rispetto a quanto emerge



	dalle scritture ausiliarie di magazzino, anche per scongiurare l'applicazione di tale presunzione (omessa fatturazione).
--	--

Si rimanda alla sezione VB video del nostro sito web per maggiori approfondimenti:  
[https://www.vbpartners.it/notizie?filtro=vb\\_video](https://www.vbpartners.it/notizie?filtro=vb_video)

Lo Studio è a disposizione dei clienti che avessero necessità di organizzare le procedure inventariali e le metodologie di valorizzazione nonché per eventuali chiarimenti.

Viotto Battiston & Partners